

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2636-A (Urgenza)

RELAZIONE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI INTERNI - ORDINAMENTO POLITICO ED AMMINISTRATIVO
AFFARI DI CULTO - SPETTACOLI - ATTIVITÀ SPORTIVE - STAMPA)

(RELATORE AGRIMI)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DELL'INTERNO
(TAMBRONI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
(MORO)

COL MINISTRO DEL TESORO
(MEDICI)

COL MINISTRO DEL BILANCIO
(ZOLI)

COL MINISTRO DELLA DIFESA
(TAVIANI)

E COL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI
(ROMITA)

nella seduta del 20 dicembre 1956

Disposizioni per la protezione civile in caso di eventi bellici
e calamità naturali

Presentata alla Presidenza il 28 novembre 1957

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il disegno di legge, oggi sottoposto all'esame della Camera, è di eccezionale importanza e viene a colmare una grave lacuna nella nostra legislazione. Trattasi di un complesso di norme organiche sulla protezione della popolazione nei casi di calamità naturali e di eventi bellici.

Nella legislazione italiana esistono poche norme sulla particolare materia. Emanate in

periodi diversi e nelle più svariate occasioni, esse non solo non costituiscono un tutto organico ma sono frammentarie ed inadeguate, come si è potuto constatare in occasione delle calamità naturali che in questi ultimi tempi hanno funestato il Paese.

Per quanto riguarda, poi, la protezione della popolazione dagli effetti di eventi bellici manca qualsiasi disposizione.

Le recenti notizie sui mezzi di distruzione destano in ogni uomo responsabile del destino di una nazione le più vive preoccupazioni e lo spingono a cercare gli strumenti più idonei per ridurre i terribili effetti sulla vita e sui beni dei cittadini.

Per raggiungere un tale obiettivo occorrono una minuziosa organizzazione, una seria preparazione ed un lungo addestramento, perché sarebbe illusorio fidare su improvvisazioni dell'ultimo minuto.

La soluzione di un problema che tocca così da vicino l'esistenza della popolazione non può essere ulteriormente procrastinata, perché verremmo meno, come si è detto, al dovere di tutelare la vita ed i beni del popolo italiano, cioè ad una delle principali finalità, fra quelle che sollecitano gli individui e le famiglie ad associarsi in una comunità statale organizzata.

Nella passata legislatura la Camera ebbe già ad esaminare un disegno di legge (n. 1593) di iniziativa del Governo recante disposizioni per la protezione della popolazione civile in caso di guerra o di calamità (difesa civile). Il disegno, approvato dalla Camera nella seduta dell'11 luglio 1951 e trasmesso al Senato il 15 luglio dello stesso anno, decadde per il sopravvenuto scioglimento dell'alto Consesso.

Detto disegno fu oggetto, durante il suo esame, di vivaci discussioni per la formulazione di alcuni articoli nei quali si volle vedere — senza alcun fondamento — la concessione al potere esecutivo di facoltà incontrollate ed incostituzionali e non lo strumento necessario per salvaguardare il popolo italiano dalle conseguenze di calamità belliche e naturali.

Le norme del disegno di legge che viene ora sottoposto all'esame della Camera, approvato dal Consiglio dei Ministri il 24 novembre 1956 e presentato al Parlamento, con procedura d'urgenza, il 20 dicembre stesso anno, sono state accuratamente rielaborate nella forma e nella sostanza.

I più recenti progressi negli studi di fisica nucleare non possono fare escludere l'impiego, in un eventuale deprecabile conflitto, di armi di eccezionale potenza, i cui effetti, per la naturale espansione dei fenomeni atomici e la ricaduta di pulviscolo radioattivo, possono colpire anche quelle nazioni non direttamente interessate al conflitto.

In vista di tali gravi pericoli, tutti gli Stati Europei ed extraeuropei hanno affrontato decisamente il problema della protezione civile predisponendo, da alcuni anni,

sia gli strumenti legislativi per assicurare sin dal tempo di pace quei presidi necessari per salvaguardare l'incolumità delle popolazioni civili, sia l'assegnazione di cospicui fondi per approntare mezzi e scorte di materiali.

È necessario, quindi, che anche l'Italia adotti, nei limiti consentiti dalle possibilità del proprio bilancio, le misure atte a fronteggiare simile calamità a tutela delle popolazioni e del patrimonio artistico, culturale ed economico.

Il disegno di legge in esame, prevede, d'altra parte, una organizzazione intesa non solo a fronteggiare le conseguenze di eventuali deprecabili eventi bellici ma a soddisfare la necessità di un tempestivo ed adeguato intervento a favore delle popolazioni colpite da calamità naturali, quali alluvioni inondazioni, terremoti, frane, ecc.

Attualmente, infatti, in caso di pubbliche calamità, sono chiamati a provvedere ai servizi di soccorso varie Amministrazioni dello Stato ed Enti pubblici, ciascuno nel campo delle proprie specifiche attribuzioni.

Tale molteplicità di interventi, mentre è pienamente ammissibile in sede di riparazione di danni, non può concepirsi nei periodi di emergenza, in cui occorre tempestività, unità di direzione e stretto coordinamento degli sforzi intesi ad alleviare il disastro.

Tenuto conto dei compiti istituzionali dei vari Ministeri è indubbio che la competenza ad intervenire nei primi soccorsi sia del Ministero dell'interno, le cui funzioni abbracciano larghi settori dell'amministrazione attiva e che dispone di una organizzazione centrale e periferica in grado di soddisfare, con la necessaria tempestività, le particolari esigenze delle popolazioni sinistrate.

Detto Ministero, infatti, attraverso i suoi organi periferici, è il primo ad essere informato degli avvenimenti nazionali, e, pertanto, più di ogni altro, può provvedere, a mezzo di idonei interventi, al soccorso delle popolazioni colpite ed al ripristino dei servizi essenziali per lo svolgimento della vita collettiva.

Il Ministero dell'interno ha già alle sue dipendenze l'unica efficiente organizzazione di soccorso, il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, chiamato, per legge, a tutelare l'incolumità delle persone e la salvezza delle cose non solo mediante la prevenzione e la estinzione degli incendi, ma anche mercè l'apporto di soccorsi tecnici in genere. Lo stesso Corpo ha già compiti di protezione antiaerea ed è chiamato a contribuire alla preparazione del-

le forze necessarie alle unità dell'Esercito di campagna ed ai bisogni della difesa territoriale.

Il disegno di legge sopprime la Direzione generale dei servizi antincendi e trasferisce le sue attribuzioni ed i relativi ruoli alla istituita Direzione generale per la protezione civile (articolo 1).

I vigili del fuoco, la cui attività rientra nel campo della protezione civile, vengono così a formare parte integrante della nuova organizzazione.

L'articolo 2 precisa i compiti della istituita Direzione generale, che si riassumono nell'organizzazione e nel coordinamento di tutti i servizi intesi a proteggere, soccorrere ed assistere le popolazioni in caso di eventi bellici e di calamità naturali.

Di particolare rilievo è l'attività di propaganda intesa ad informare la popolazione dei pericoli derivanti da eventi bellici e dei mezzi necessari per fronteggiarli. Tale attività, forse più di ogni altra — data la limitata disponibilità dei mezzi posti a disposizione del Governo con la presente legge — deve servire a gettare le basi dell'autoprotezione, che costituisce l'elemento essenziale per una efficace salvaguardia dell'incolumità personale.

È da rilevare in proposito che i tecnici competenti ritengono che un'autoprotezione adeguata potrà salvare anche l'80 per cento della popolazione dagli effetti della esplosione di ordigni nucleari.

L'articolo 3 prevede la possibilità di requisizioni di beni ai fini dello svolgimento del servizio. Tale disposizione nulla innova in materia, anzi in un certo senso limita la portata della norma contenuta nell'articolo 7 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato E in quanto precisa che le requisizioni, da effettuarsi solo in caso di gravi ed urgenti necessità, possono essere disposte nei limiti strettamente indispensabili per il funzionamento dei servizi.

Anche gli organi competenti alla emanazione di tali provvedimenti non differiscono da quelli previsti nella citata legge n. 2248. La competenza dei prefetti a disporre della proprietà privata per gravi necessità pubbliche non sembra possa sollevare eccezioni, essendo stata confermata anche di recente con legge 30 novembre 1950, n. 996.

Per disciplinare le requisizioni si è fatto richiamo alle norme approvate con regio decreto 18 agosto 1940, n. 1741. Il richiamo ha carattere provvisorio in attesa dell'emanazione di una legge organica che disciplini la ma-

teria delle requisizioni ed è limitato solamente alla fase amministrativa della procedura, lasciando all'Autorità giudiziaria ordinaria la decisione delle eventuali controversie.

Gli articoli 4 e 5 riguardano il personale da assegnare ai Servizi della protezione civile per le necessità di studio, di organizzazione e di intervento.

Le relative norme sono ispirate al criterio di assicurare efficienti servizi senza appesantimento burocratico e con la massima economia di bilancio.

Infatti:

A) Per quanto riguarda l'organizzazione dei servizi:

1°) si è evitata l'assunzione di nuovo personale a carattere permanente, utilizzando, mediante comando, personale già in servizio presso le varie Amministrazioni dello Stato;

2°) si è limitata l'assunzione del necessario personale tecnico ed esperto, che il Ministero dell'interno non possa ottenere da altre Amministrazioni senza comprometterne il funzionamento dei servizi, al limite massimo di 500 unità e per periodi contrattuali di durata non superiore ad un anno.

B) Il personale di intervento della protezione civile è costituito da volontari.

Il sistema del volontariato per l'organizzazione dei servizi in questione è adottato, invero, in quasi tutti i Paesi. Esso si basa sullo spirito di abnegazione e di altruismo che contraddistingue i popoli socialmente e politicamente più progrediti. La popolazione italiana che in occasione di ogni calamità nazionale si è sempre spontaneamente prodigata con slancio e generosità per alleviare gli effetti dei sinistri, dà pieno affidamento per una organizzazione basata su tale sistema.

D'altra parte a favore del volontariato, rispetto alla coscrizione obbligatoria ed alla conseguente costituzione di reparti permanenti, può dirsi che esso:

1°) permette grandi economie di bilancio, in quanto consente di avere a disposizione una notevole massa di personale addestrato con una spesa modesta;

2°) permette di utilizzare elementi entusiasti e consapevoli della propria missione, pronti a prodigarsi senza limiti in caso di necessità;

3°) dà modo di avvalersi dell'opera di elementi femminili, per i quali male si adatterebbe, nel nostro Paese, un sistema di prestazioni obbligatorie.

Sono noti a tutti l'importanza ed il valore del contributo che la donna può e sa dare

per alleviare il dolore e la sofferenza umana, anche nelle più gravi circostanze.

L'iscrizione dei volontari negli appositi quadri previsti dall'articolo 5 del disegno di legge viene fatta con le modalità ed in base ai requisiti che saranno fissati dal Ministero dell'interno di concerto con quelli della difesa e del tesoro.

L'intervento del Ministero della difesa evita interferenze nell'utilizzazione del personale per i compiti di protezione civile e di difesa militare. Anche le norme per l'addestramento vengono emanate dal Ministero dell'interno di concerto con quello della difesa.

La legge devolve la determinazione del contingente massimo dei volontari che può essere chiamato in servizio e del numero massimo delle giornate di addestramento ad apposito provvedimento ministeriale, da emanarsi, per ciascun esercizio finanziario, dal Ministro dell'interno di concerto con quello del tesoro.

Tale contingente è quindi legato alle possibilità annuali di bilancio.

Particolare rilievo merita la disposizione che consente ai vigili del fuoco ausiliari di poter essere iscritti, a domanda, nei quadri del personale volontario della protezione civile entro il limite non superiore al 50 per cento del numero complessivo degli ausiliari medesimi.

I vigili ausiliari sono giovani che prestano servizio militare di leva presso il Corpo nazionale dei vigili del fuoco per conseguire una preparazione specifica nei servizi antincendi e di soccorso tecnico al fine di costituire le unità antincendi delle Forze armate.

La disposizione in esame, mentre assicura al Ministero della difesa l'utilizzazione del 50 per cento di tali giovani, consente al Ministero dell'interno, che provvede con i fondi della Cassa sovvenzioni antincendi al loro addestramento, di usufruire della rimanente aliquota per i servizi della protezione civile.

Ove il sistema del volontariato non dovesse dare il contingente necessario per assicurare i servizi, in caso di emergenza, il Ministero dell'interno potrà richiedere ed utilizzare personale messo temporaneamente a disposizione da quello della difesa.

Le condizioni economiche della nostra popolazione hanno consigliato di attribuire ai volontari una modesta indennità giornaliera che assicuri alle loro famiglie i mezzi necessari per il proprio mantenimento nei periodi in cui essi prestano servizio.

L'articolo 6 conferisce al personale addetto ai servizi della protezione civile nell'esercizio delle proprie funzioni le stesse qualifiche attribuite al personale dei vigili del fuoco dall'articolo 8 della legge 27 dicembre 1941, n. 1570.

Ad assicurare il necessario coordinamento tra la legislazione vigente in materia di soccorsi e le norme che vengono dettate con il disegno di legge in esame, provvede l'articolo 7, disponendo l'emanazione di apposite norme nel termine di un anno.

Per quanto riguarda la protezione della popolazione civile dagli eventi bellici è stato altresì previsto, con l'articolo 8 del disegno di legge, uno stretto collegamento tra le autorità civili e quelle militari.

L'articolo 9 prevede lo stanziamento della somma di 3 miliardi di lire per l'esercizio finanziario 1957-58 nello stato di previsione del Ministero dell'interno. Ovviamente se gli stanziamenti non venissero ripetuti negli esercizi successivi sarebbe impossibile organizzare — sia pure su base limitata — la protezione civile, ed anzi verrebbero annullate tutte le realizzazioni effettuate.

La spesa annua di 3 miliardi corrisponde alla somma di circa 63 lire per abitante. Tale cifra è indubbiamente modesta se si tiene conto della vastità dei compiti: basta ad esempio pensare alla costruzione di una rete per la diffusione dell'allarme aereo e di ricaduta radioattiva, ai mezzi necessari per equipaggiare le colonne di primo intervento, all'addestramento del personale nelle più svariate operazioni di soccorso e di salvataggio, agli strumenti per la misurazione della radioattività, ecc.

Trattasi perciò di un primo stanziamento per la istituzione del servizio, stanziamento che deve ripetersi nei successivi esercizi in quella misura che consentirà di portare l'Organizzazione della protezione civile a quella efficienza che è da auspicare per la tutela della vita e dei beni della collettività.

Il disegno di legge in esame ci pone tuttavia in condizione di non lasciare la popolazione completamente impreparata, in balia dei gravissimi pericoli che possono derivare dall'utilizzazione di armi nucleari in un eventuale conflitto, anche nell'ipotesi di non diretta partecipazione allo stesso.

L'articolo 10, infine, prevede uno stanziamento complessivo di lire 4.500 milioni da distribuirsi in tre esercizi e cioè lire 1.500 milioni all'anno per il potenziamento dei mezzi e dei servizi antincendi.

I servizi antincendi sono il nucleo più importante della protezione civile.

Il Corpo nazionale dei vigili del fuoco costituisce l'unico servizio di soccorso e di protezione civile oggi esistente in Italia a tutela della vita e dei beni dei cittadini.

La statistica dell'attività del Corpo negli ultimi dieci anni indica quale sia la sua importanza nella vita della Nazione e come la sua attività si sia moltiplicata con lo sviluppo delle industrie e con il diffondersi di attività pericolose.

L'azione dei vigili del fuoco in tutte le calamità naturali che hanno funestato l'Italia dal dopo guerra ad oggi ha riscosso l'ammirazione ed il plauso di tutto il Paese. La concessione di due medaglie d'oro al valor civile allo Stendardo del Corpo per le azioni svolte durante le inondazioni del 1951 e le nevicate del 1956 è l'espressione ufficiale dei sentimenti di riconoscenza e di ammirazione di tutta la Nazione verso questi umili soldati della bontà, sempre presenti ovunque ci siano vite da salvare o beni da preservare.

È proprio l'efficienza di questo ben organizzato nucleo di forze, efficienza sottolineata con lusinghieri apprezzamenti anche in sede internazionale, che ci fa concretamente sperare di poter riguadagnare nel campo della difesa civile, il molto tempo inutilmente trascorso.

I servizi antincendi costituiscono, come è facile rilevare dall'unito prospetto statistico, appena il 40 per cento degli interventi. Il Corpo si prodiga in molteplici altre attività che la legge chiama « soccorsi tecnici » e che costituiscono, in effetti, buona parte di quelli che saranno i compiti della protezione civile in tempo di pace.

Il Corpo ha oggi, oltre i tradizionali reparti antincendi, servizi di intervento stradale, reparti elicotteristi, reparti sommozzatori, reparti sciatori, reparti anfibi, servizi radio, servizio di autoambulanze.

Naturalmente nei nuovi molteplici interventi dal Polesine alla Calabria, al Salernitano e, fuori d'Italia, per l'inondazione in Olanda e per il terremoto in Grecia, il Corpo ha logorato ed esaurito gran parte del materiale racimolato alla fine della guerra nei campi A. R. A. R. e quel poco che il contributo straordinario dello Stato concesso con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 2 ottobre 1947, n. 1254, aveva permesso di acquistare.

Tale materiale non ha potuto essere ricostituito, data la difficile situazione finanziaria dei servizi antincendi, la cui gestione

non grava sul bilancio statale, né usufruisce di un contributo statale annuo come, invece, dovrebbe essere, trattandosi di servizi che rientrano nei fini istituzionali dello Stato.

Le entrate del Corpo, invece, sono costituite dai contributi dei comuni, da una percentuale del 4 per cento sui premi di assicurazione contro gli incendi e dai proventi delle prestazioni a pagamento.

La necessità di non aumentare i contributi a carico dei comuni per non aggravare le loro già precarie condizioni di bilancio e l'enorme *deficit* di cassa creato dal mancato versamento dei contributi da parte di comuni specie dell'Italia Meridionale hanno reso in questi ultimi tempi molto difficile la gestione finanziaria del servizio, rendendo impossibile la rinnovazione del materiale consumato e l'acquisto di attrezzature più idonee a fronteggiare i pericoli connessi alla applicazione dei nuovi ritrovati della scienza nel settore industriale.

Per far fronte a tale deficienza e mettere in grado il Corpo nazionale dei vigili del fuoco di assolvere efficacemente i compiti di protezione civile ad esso affidati, l'articolo 10 prevede nel bilancio dello Stato tre stanziamenti annuali di 1.500 milioni ciascuno.

Nell'articolo 11 sono indicati, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, i mezzi compensativi della spesa.

Onorevoli colleghi, le avversità atmosferiche che hanno colpito in questi ultimi anni estese zone del nostro Paese mostrano la necessità di una organizzazione di soccorso che dia tranquillità e sicurezza alle popolazioni.

La gente che si sente protetta contro gli avvenimenti luttuosi che inevitabilmente travagliano la esistenza dei popoli guarda con serena fiducia al proprio avvenire e si adopera con maggiore impegno per il raggiungimento di un sempre più alto livello di civiltà e di progresso.

Uno Stato democratico ha il dovere di approntare, in tempo utile, tutti i mezzi necessari per permettere alle proprie popolazioni di sopravvivere alla furia degli elementi scatenati dalla natura o dall'uomo.

La responsabilità che grava su di noi in questo momento è grande. Il voto che stiamo per dare potrà contribuire a salvare l'esistenza della generazione nostra e di quella futura ed a proteggere nella sua costante ascesa il cammino del popolo italiano.

AGRIMI, *Relatore*

DISEGNO DI LEGGE
DEL MINISTERO

ART. 1.

È istituita presso il Ministero dell'interno la Direzione generale per la protezione civile.

La Direzione generale dei servizi antincendi del Ministero suddetto è soppressa e le attribuzioni ed i ruoli relativi, istituiti con la legge 27 dicembre 1941, n. 1570, sono trasferiti alla Direzione generale per la protezione civile.

ART. 2.

La Direzione generale per la protezione civile attende allo studio, alla predisposizione all'organizzazione ed alla attuazione delle provvidenze, ivi compresa la provvista di materiali e mezzi, occorrenti per la protezione, il soccorso e l'assistenza alle popolazioni in caso di eventi bellici e di calamità naturali, allo scopo di assicurare la incolumità delle persone, la salvezza dei beni, il ripristino ed il funzionamento dei servizi essenziali per la vita delle popolazioni.

Provvede in particolare:

a) alla diffusione nel Paese della conoscenza dei pericoli derivanti da eventi bellici e delle misure per fronteggiarli mediante la propaganda e l'addestramento delle popolazioni.

b) alla protezione, al soccorso ed all'assistenza delle popolazioni contro gli effetti dell'offesa bellica, sia mediante la organizzazione delle misure di difesa e l'addestramento del personale, sia mediante interventi protettivi e diretti;

c) alla protezione dalle offese belliche degli impianti e dei beni ed alla riattivazione dei servizi pubblici fondamentali;

d) ai servizi necessari per lo sfollamento e la sistemazione delle popolazioni;

e) a dare le disposizioni ed a prendere le iniziative per l'oscuramento e mascheramento nel territorio nazionale e quelle per il riattamento, la costruzione ed il funzionamento dei ricoveri.

I provvedimenti di cui al secondo comma saranno adottati previa intesa fra gli organi centrali e periferici del Ministero dell'interno e della difesa.

Spetta al Ministero dell'interno di coordinare le attività di competenza delle Amministrazioni civili dello Stato e degli altri enti che hanno la protezione civile utilizzando

DISEGNO DI LEGGE
DELLA COMMISSIONE

ART. 1.

Identico.

ART. 2

Identico.

anche per quanto possibile, l'opera delle organizzazioni private di soccorso e di assistenza.

Nulla è innovato per quanto riguarda le attribuzioni del Ministero dei lavori pubblici.

ART. 3.

Per l'attuazione dei compiti previsti dall'articolo 2 può, in caso di grave ed urgente necessità, essere disposta la requisizione di beni nei limiti strettamente indispensabili per il funzionamento dei servizi.

I relativi provvedimenti sono adottati dal Ministro per l'interno di concerto con gli altri Ministri eventualmente interessati o, per delega, dai prefetti.

Fino a quando non sarà diversamente disposto, per quanto concerne la requisizione dei beni nonché la liquidazione ed il pagamento delle indennità si applicano, nella fase amministrativa, le « norme per la disciplina delle requisizioni » approvate con regio decreto 18 agosto 1940, n. 1741, e le sanzioni penali ivi previste.

ART. 4.

Per il funzionamento dei servizi della protezione civile, il Ministero dell'interno provvede.

a) con personale appartenente ad Amministrazioni dello Stato, comandato a prestare servizio alle sue dipendenze, a norma dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 17. Può essere utilizzato anche personale dipendente da pubbliche Amministrazioni non statali, nel qual caso il provvedimento di comando è predisposto con il concerto del Ministero del tesoro e di quello che esercita la vigilanza sull'Amministrazione stessa.

In caso di emergenza si prescinde, per la durata della medesima, dalle predette formalità:

b) con personale tecnico non dipendente da pubbliche Amministrazioni particolarmente competente per lo svolgimento di servizi di carattere tecnico.

Il personale di cui alla lettera b) potrà essere assunto nel limite massimo di 500 unità, sulla base di contratti tipo di durata non superiore ad un anno, mediante decreti del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per il tesoro.

I limiti numerici massimi del personale di cui alla lettera a) saranno stabiliti con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con quello del tesoro.

ART. 3.

Identico

ART. 4.

Identico.

ART. 5.

Il Ministero dell'interno è autorizzato ad avvalersi di volontari da iscrivere in appositi quadri.

I requisiti e le modalità per l'iscrizione nei predetti quadri, le condizioni delle prestazioni e le norme per l'addestramento sono stabiliti dal Ministro per l'interno, di concerto con quelli per la difesa e per il tesoro.

Il contingente massimo dei volontari iscritti nei quadri suddetti che può essere chiamato in servizio ed il numero massimo delle giornate di addestramento sono stabiliti, per ciascun esercizio finanziario, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con quello del tesoro.

Gli ausiliari di leva, di cui alla legge 3 ottobre 1950, n. 913, possono a domanda essere iscritti nei quadri del personale volontario della protezione civile entro un limite superiore al 50 per cento del numero complessivo degli ausiliari medesimi. Durante il periodo di iscrizione nei quadri suddetti saranno esenti dai richiami alle armi.

Al personale volontario della protezione civile è attribuita, esclusivamente per le giornate di effettiva prestazione d'opera, una indennità giornaliera di lorde lire 1.500. In caso d'impiego fuori dell'ordinaria residenza, è ad esso assegnata, oltre al rimborso delle spese di viaggio, apposita diaria da determinarsi con decreto del Ministro dell'interno di concerto con quello del tesoro.

In caso di emergenza il Ministero dell'interno può avvalersi anche di personale messo temporaneamente a disposizione dallo Stato della difesa.

ART. 6.

Al personale addetto ai servizi della protezione civile, nell'esercizio delle sue funzioni, le modalità da stabilirsi nel regolamento, e applicabili le disposizioni di cui all'articolo 8 della legge 27 dicembre 1941, n. 1570.

ART. 7.

Con decreto del Presidente della Repubblica, da adottarsi su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della Difesa e con gli altri Ministri interessati, senza l'approvazione del Consiglio dei Ministri, saranno rivedute, entro il termine di un anno, le norme che regolano tutti i servizi comunque collegati

ART. 5.

Identico.

ART. 6.

Identico.

ART. 7.

Identico.

con la protezione civile, al fine di coordinare tale disciplina con quella risultante dalla presente legge.

ART. 8.

Per assicurare la rispondenza delle misure preventive di protezione civile alle esigenze del tempo di guerra il Ministero dell'interno opererà di concerto con il Ministero della difesa.

ART. 9.

Per l'applicazione delle norme di cui ai precedenti articoli sarà iscritta, per l'esercizio finanziario 1957-58, la somma di lire 3.000.000.000 nello stato di previsione del Ministero dell'interno.

ART. 10.

È stanziata nel bilancio del Ministero dell'interno, per ciascuno degli esercizi finanziari 1957-58, 1958-59 e 1959-60, la somma di lire 1.500.000.000, per le provviste di materiale ed attrezzature varie per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

ART. 11.

Agli oneri di cui ai precedenti articoli 9 e 10, relativi all'esercizio 1957-58, si provvederà a carico del fondo del bilancio del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo, destinato a sopperire agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 8.

Identico.

ART. 9.

Identico.

ART. 10.

Identico.

ART. 11.

Identico.